



NOTAIO
Francesca Bonvicini

Esente da bollo ex art. 27/bis Tab. All. B DPR 642/1972, e da registro art. 10 primo comma DPR 26/10/1972 n. 633.

N. 20.805 di repertorio

N. 10.541 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di maggio alle ore quindici e quaranta

30 maggio 2016 - ore 15.40

in Vicenza, Viale Mazzini n. 39 presso la sede del Teatro Comunale.

Davanti a me dottor Francesca Bonvicini notaio in Vicenza, ed iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, è presente il signor:

SEMENZATO DARIO nato a Venezia il 6 giugno 1946, residente a Costabissara Strada delle Pignare n. 30,

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere redigendone verbale alla assemblea straordinaria della:

"FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA"

con sede in Vicenza, Viale Mazzini n. 39, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Vicenza 03411540242, iscritta al R.E.A. di Vicenza al n. VI - 328221 e iscritta al numero 414 del Registro Regionale Veneto delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Lo stesso mi comunica che in questo luogo ed in questo giorno è stata convocata, in prima convocazione, per le ore quindici e trenta con regolare avviso l'assemblea straordinaria della predetta fondazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Parte straordinaria

1. Nomina del Presidente dell'Assemblea in corso;
2. Modifiche articoli 1-2-3-4-5-6; 8-9-10-11-12; 14-15 17-18 e 21 dello Statuto della Fondazione e conseguente approvazione nuovo Statuto.

- Parte ordinaria

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del verbale dell'Assemblea del 22 aprile 2016
3. Nomina dei Consiglieri di Amministrazione
4. Nomina del Presidente della Fondazione
5. Nomina dei Revisori dei Conti
6. Nomina del Presidente del Collegio dei Revisori
7. Nomina del Presidente dell'Assemblea.

Aderisco io notaio alla richiesta rivoltami relativamente alla verbalizzazione della parte straordinaria e do atto di quanto segue.

Il Presidente della Fondazione architetto Flavio Albanese apre i lavori e propone che presieda l'assemblea il qui presente dottor Dario Se-

Registrato a Vicenza 1
il 01/06/2016
al n. 3325 serie 1T



menzato ai sensi dell'art. 10 n. 5 dello statuto vigente.

L'assemblea all'unanimità designa quale Presidente della stessa il dottor Dario Semenzato il quale constata e dà atto:

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre al Presidente arch. Flavio Albanese, il dottor Carlo Buzio;

- che del Collegio dei Revisori sono presenti il presidente dottor Giacomo Cavalieri e il dottor Luigi De Anna, assente giustificato il dottor Antonio Baio;

- che dei Soci sono presenti:

= il Comune di Vicenza (socio fondatore) in persona del Sindaco Achille Variati;

= BANCA POPOLARE DI VICENZA - Società per azioni" con sede legale in Vicenza, Via Battaglione Framarin 18 (socio fondatore) per delega conferita a Gianluca Cavaliere

= la Regione Veneto (socio fondatore) in persona dell'Assessore Elena Donazzan su delega del Presidente

= la "Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona" con sede in Verona, Via A. Forti n. 3A (socio sostenitore) in persona del Vice Presidente Dario Semenzato;

- che la presente assemblea è regolarmente convocata ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale.

Dichiara, pertanto, l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno illustrando i motivi che rendono necessario revisionare lo statuto in particolare modificando gli artt. 1-2-3-4-5-6; 8-9-10-11-12; 14-15 17-18 e 21 dello statuto della Fondazione, con elisione dell'art. 25. A tal proposito egli dà atto che detta elisione benchè non espressamente contemplata nell'ordine del giorno non ha vera efficacia di modifica poiché l'art 25 conteneva norme transitorie oggi superate che regolavano la nascita della Fondazione.

Fa presente che lo Statuto ha ottenuto il parere favorevole del dipartimento Enti locali della Regione del Veneto con lettera del 14 marzo 2016 prot. 101753.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare.

L'assemblea dopo breve discussione, all'unanimità e con voti palesemente resi, come constatato altresì dal presidente.

delibera

1) di modificare gli artt. 1-2-3-4-5-6; 8-9-10-11-12; 14-15 17-18 e 21 dello statuto della Fondazione nel testo che risulta dall'allegato "A" con la precisazione che le parti modificate sono quelle indicate con caratteri "in grassetto".

Viene inoltre eliminato l'art. 25 dello statuto perché superato contenendo solo disposizioni transitorie conseguenti alla nascita dell'Ente.

Il testo integrale dello statuto aggiornato con le sopra deliberate modifiche si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Il comparente e tutti i presenti mi dispensano dal dare loro lettura degli allegati dichiarando di averne perfetta conoscenza.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore quindici e cinquantacinque.

Di questo atto scritto da persona di mia fiducia e da me completato per due pagine e parte della terza di un foglio ho dato lettura al comparente che lo approva, conferma e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciassette.

F.to DARIO SEMENZATO

F.to FRANCESCA BONVICINI (l.s.)



ALLEGATO "A" AL N. 10.541 DI RACC.

"Art. 1 Costituzione, sede, durata

1. E' costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti e 1332 del codice civile la fondazione denominata "FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA" con sede in Vicenza, presso il teatro comunale, in Viale Mazzini, c.n. 39.

2. La Fondazione è stata originariamente costituita da:

- il Comune di Vicenza;
- la Regione del Veneto;
- l'Associazione Industriali della Provincia di Vicenza;
- la Banca Popolare di Vicenza.

La Fondazione è ora formata dai soci che versano la quota annuale di partecipazione al Fondo Gestione.

3. La durata della Fondazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, sottoposta all'approvazione della autorità competente.";

"Art.2 Scopi

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro e con finalità di utilità sociale, la diffusione delle arti teatrali, di prosa, di musica e di danza e, più in generale, di tutte le forme dello spettacolo e della cultura in genere, favorendo la crescita della comunità cittadina.

2. In tale contesto la Fondazione:

a) assume la gestione diretta del Teatro Comunale, di cui la Fondazione dispone in base a un'apposita convenzione stipulata con il Comune di Vicenza;

b) può assumere la gestione, previa convenzione, di altri spazi teatrali della città di proprietà comunale;

c) **programma e/o produce e/o realizza** nell'ambito della Regione Veneto, stagioni teatrali e di **danza, cinema**, rassegne, festival, spettacoli anche in forma multimediale, concerti, incontri, convegni, mostre e attività a sostegno e approfondimento delle manifestazioni previste, tenendo anche conto di eventuali accordi di programma tra la Regione e il Comune di Vicenza;

d) persegue, in sintonia con la Regione Veneto, la Provincia di Vicenza, il Comune di Vicenza e con le strutture primarie territoriali di produzione e distribuzione, anche lo sviluppo e la riproposizione delle principali espressioni artistiche della cultura veneta, di tradizione e della contemporaneità. A tale scopo può istituire, in presenza di finanziamenti adeguati e finalizzati, una sezione di produzione che possa valorizzare e far conoscere, anche oltre i limiti regionali e nazionali, le produzioni più significative.";

"Art. 3. Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l'altro:

a) attuare iniziative capaci di favorire la partecipazione e la formazione culturale del pubblico, in particolare dei giovani attraverso iniziative mirate e agevolazioni tariffarie;

b) istituire, in collaborazione con enti pubblici e privati del territorio veneto, corsi di formazione professionale nel settore culturale, oltre che nel settore teatrale in senso stretto, per quadri artistici, tecnici e amministrativi;



c) sostenere, in presenza di finanziamenti mirati o di accertate disponibilità di bilancio, spettacoli teatrali o di altro genere, in rapporto di coproduzione con qualificate istituzioni artistiche e/o soggetti teatrali, pubblici o privati;

d) promuovere, allo scopo di un costante miglioramento e incremento dell'offerta culturale, la realizzazione di un sistema teatrale vicentino integrato, cooperando per il raggiungimento di tale obiettivo con gli altri enti, associazioni teatrali e culturali, sia pubblici che privati, del territorio;

e) creare, in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, un archivio bibliografico e multimediale sulla storia del teatro con particolare attenzione alla tradizione del teatro musicale del Veneto;

f) istituire, sulla base di apposite convenzioni funzionali alle proprie attività spettacolari e all'offerta culturale più in generale, rapporti di collaborazione artistica con gli enti primari di produzione e di distribuzione teatrale, musicale e di danza del territorio vicentino e veneto dando priorità e preferenza a quelli partecipati e/o finanziati dallo Stato, dalla Regione Veneto o dal Comune di Vicenza;

g) sviluppare iniziative tese a sostenere il turismo culturale della città di Vicenza in stretto accordo con l'Amministrazione comunale, provinciale e regionale;

h) valorizzare, nell'ambito della sua programmazione, con la possibilità di realizzare specifiche rassegne tematiche, l'attività creativa di innovazione di registi, autori teatrali, compositori e coreografi del territorio regionale nonché l'imprenditorialità locale legata al mondo dello spettacolo;

i) collaborare con Università, Centri di Ricerca, Autorità scolastiche, Scuole ed altri enti pubblici, alla realizzazione di attività spettacolari, di formazione e di educazione rivolte specificatamente agli studenti e, più in generale, ai giovani del territorio vicentino;

l) incentivare e valorizzare tutte le attività culturali e spettacolari che possano promuovere la cultura multietnica e plurilingue della città di Vicenza;

m) istituire premi e borse di studio;

n) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, ogni altra attività, ivi comprese attività commerciali e finanziarie, ritenute necessarie, utili od opportune;

o) organizzare mostre, convegni, eventi al fine dell'accrescimento, promozione, diffusione della cultura nella sua più ampia accezione del termine, da effettuarsi sia nel territorio della Regione Veneto che esternamente ed, in tale ultimo caso, in via eccezionale e occasionale, con l'obiettivo di far conoscere all'esterno della Regione Veneto la cultura Veneta.

La Fondazione, per il raggiungimento dei suoi scopi e delle attività strumentali, accessorie e connesse, anche considerata la necessità di operare in forma aggregata con più operatori, potrà collaborare con altre realtà che promuovono, in qualsivoglia maniera la cultura, anche procedendo ad organizzare e/o partecipare a Reti di Impresa, Consorzi, Associazioni Temporanee di Imprese, Associazioni, Fondazioni, Società con facoltà di procedere a fusioni/accorpamenti con altri Enti: si evidenzia che i suddetti soggetti dovranno operare nel Territorio Veneto e potranno svolgere e-

ventuale attività extra rispetto alla Regione Veneto solo se svolta in via promozionale e in via eccezionale e occasionale.";

"Art. 4 Soci

1. Sono soci della Fondazione:

- a) i fondatori originari;
- b) i fondatori aderenti;
- c) i sostenitori.

2. Sono "fondatori originari" coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione e che **non siano receduti dalla Fondazione e che siano in regola con il pagamento di cui all'articolo 5, primo comma, che segue.**

Se un socio fondatore originario chiede di poter contribuire con una quota annua minore di quella fissata dall'assemblea per i soci fondatori originari, qualora detta quota sia almeno pari a quella fissata per i soci fondatori aderenti di cui al successivo comma 3 del presente articolo egli, pur conservando il titolo di Fondatore originario, sarà considerato a tutti gli effetti e al fine delle prerogative del presente statuto, socio fondatore aderente.

Qualora invece detta quota sia inferiore a quella fissata per i soci fondatori aderenti di cui al successivo punto 3 del presente articolo, pur conservando il titolo di Fondatore originario, sarà considerato a tutti gli effetti e al fine delle prerogative del presente statuto, socio sostenitore di cui al successivo punto 4 del presente articolo.

Se un socio fondatore originario recede dalla Fondazione perde il titolo di socio fondatore originario. Qualora successivamente volesse rientrare a far parte della Fondazione riacquisendo il titolo di fondatore originario spetterà all'assemblea decidere se ciò sia possibile e le eventuali modalità e condizioni del suo rientro.

3. Sono "fondatori aderenti" soggetti pubblici e privati che, successivamente alla costituzione della Fondazione, intendono aderire alla Fondazione e a favore dei quali l'assemblea attribuisce tale qualifica in considerazione di un loro apporto particolarmente significativo in termini di incremento del patrimonio della Fondazione e di concorso, **con una quota pari almeno al 40% di quella stabilita ai sensi dell'articolo 5 comma 1**, per almeno tre anni successivi al loro ingresso, nella gestione dell'attività della stessa, nonché i "fondatori originari" che non corrispondono interamente la quota di cui al successivo articolo 5, primo comma **ma almeno quella fissata per i fondatori aderenti ai sensi del presente articolo.**

Se un socio fondatore aderente chiede di poter contribuire con una quota annua minore di quella fissata dall'assemblea per i soci fondatori aderenti, egli sarà considerato a tutti gli effetti socio sostenitore.

Se un socio fondatore aderente recede dalla Fondazione perde il titolo di socio fondatore aderente.

4. **Fermo restando a quanto indicato all'art.4 comma 2**, sono soci "sostenitori" soggetti pubblici e privati che lo richiedano e che contribuiscano agli scopi della Fondazione assicurando un contributo economico adeguato alle esigenze di gestione di ciascun esercizio.";

"Art. 5 Conferimenti e contributi



1. I "fondatori originari" per mantenere tale loro qualifica sono tenuti a concorrere annualmente versando una quota di denaro nella misura che sarà stabilita dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà di recesso di cui all'articolo 21.

Dette quote sono destinate al Fondo di Gestione che sarà utilizzato per l'attività della Fondazione.

2. La definizione dei criteri e le condizioni per l'ammissione dei "fondatori aderenti" e dei soci "sostenitori" sono deliberate dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

3. La determinazione del valore dei beni da conferire avviene sulla base di apposita stima con perizia asseverata **da un professionista incaricato.**

4. Il mancato pagamento di quanto deliberato in sede assembleare può comportare l'estromissione dalla Fondazione del socio fondatore **originario ed aderente** e del socio sostenitore inadempiente, con conseguente perdita di tutte le prerogative derivanti dal presente statuto, ivi compresa la permanenza nel consiglio di amministrazione **del socio** o del rappresentante dallo stesso designato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in cui avviene l'estromissione; l'estromissione non conferisce alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

5. Il Comune di Vicenza è **socio di diritto** e non può in alcun caso essere estromesso dalla Fondazione.";

"Art. 6 Il patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione iniziale **pari ad euro 75.000** formato dai conferimenti apportati a titolo di dotazione iniziale e **in nessun caso rimborsabili**;

b) dai successivi conferimenti da parte dei "fondatori aderenti";

c) dai beni mobili e immobili, rendite, lasciti, donazioni e contributi che pervengano alla Fondazione, con specifica destinazione a patrimonio, da parte di soggetti pubblici e privati;

d) da eventuali avanzi di gestione che, con delibera del consiglio di amministrazione, siano portati a patrimonio.

I contributi versati a qualsiasi titolo non possono essere soggetti a restituzione o a rimborso."

"Art.8 Gli organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- l'assemblea;

- il presidente della Fondazione **che è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione**;

- il consiglio di amministrazione;

- il collegio dei revisori.

2. I componenti degli organi della Fondazione devono possedere requisiti di onorabilità e comprovata esperienza professionale, anche con riferimento ai settori di attività della Fondazione. Essi non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, direttamente o indirettamente, interessi in conflitto con quelli della Fondazione.";

"Art. 9 L'assemblea — composizione e competenze

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 11, comma 1, l'assemblea è composta, dai legali rappresentanti dei soci **fondatori originari ed aderenti** o loro delegati.

2. Possono partecipare all'assemblea, in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, persone dagli stessi delegati anche in via permanente.

3. L'assemblea è organo di indirizzo e adotta i provvedimenti attribuiti alla sua competenza dallo statuto.

4. Spetta, in particolare, all'assemblea:

a) l'espressione di giudizi sull'andamento artistico, organizzativo e promozionale della Fondazione, anche formulando proposte, progetti, piani di sviluppo generali e di indirizzo;

b) la definizione delle condizioni per l'estromissione dalla Fondazione nell'ipotesi di cui all'art.5, comma 4;

c) la determinazione delle quote contributive previste dall'art.5, commi 1 e 2;

d) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché di eventuali bilanci pluriennali;

e) l'approvazione delle modifiche statutarie. Le modifiche statutarie sono sottoposte all'approvazione della autorità competente;

f) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

g) la nomina del collegio dei revisori e del relativo presidente;

h) l'ammissione di nuovi soci, l'eventuale estromissione dalla Fondazione di soci nei casi di cui al comma 4 dell'art. 5, nel rispetto dei criteri definiti dall'assemblea ai sensi dell'art.5, comma 2 e dell'art. 9, comma 4, lett. b).";

"Art. 10 L'assemblea - funzionamento

1. L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente della stessa.


2. Il presidente dell'assemblea è eletto, nel suo seno, a scrutinio segreto; può essere eletto anche un componente delegato in via permanente. In caso di parità di voti è eletto presidente il componente più anziano di età **tra i suddetti aventi parità di voto.**

3. Il presidente dura in carica tre esercizi, e più in particolare sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, e può essere riconfermato; egli, peraltro, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla elezione del nuovo presidente.

4. Le dimissioni dalla carica di presidente dell'assemblea, indirizzate al presidente della Fondazione e al Presidente del Collegio dei Revisori, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

5. In caso di vacanza, assenza o impedimento del presidente, le funzioni sono assunte dal componente dell'assemblea più anziano di età.

6. L'assemblea è convocata dal presidente obbligatoriamente in via ordinaria due volte nel corso dell'anno per approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; essa è, inoltre, convocata in via straordinaria dal presidente dell'assemblea di propria iniziativa ovvero su richiesta di un terzo dei suoi componenti, del presidente della Fondazione, della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione.



7. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere spedito, **via e-mail** o in altra forma consentita dalla legge, almeno tre giorni liberi prima della riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito ventiquattro ore prima della riunione. Con lo stesso avviso può essere fissata la seconda convocazione, da indirsi con almeno un giorno di distanza dalla prima convocazione.

All'assemblea partecipano i membri del Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori.

8. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e, in seconda convocazione, quando sia presente almeno un terzo degli stessi, salvo diversa disposizione di legge o di statuto. Fermo restando quanto indicato, affinché l'assemblea sia validamente costituita è in ogni caso necessaria la presenza **del socio Comune di Vicenza**.

9. Fermo restando a quanto indicato dall'art.4 comma 2, le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto. Fermo restando quanto indicato, affinché la deliberazione dell'assemblea sia valida deve ottenere in ogni caso il voto favorevole di almeno un socio "fondatore originario".

10. **Fermo restando a quanto indicato dall'art.4 comma 2**, le modifiche statutarie devono essere deliberate con la presenza di almeno tre quarti dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea. Fermo restando quanto indicato, affinché la deliberazione dell'assemblea sia valida deve ottenere in ogni caso il voto favorevole di almeno un socio "fondatore originario".

11. Nelle votazioni palesi coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.

12. Nelle votazioni a scrutinio segreto, **che possono essere solo quelle relative alla nomina delle cariche sociali**, le schede bianche e quelle nulle non si computano per determinare il numero dei votanti mentre si computano per determinare il numero dei presenti.

13. Il processo verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni approvate e i nomi dei componenti che hanno votato a favore o contro, nonché il nome di coloro che hanno dichiarato di astenersi. Il processo verbale è sottoscritto da colui o da coloro che hanno svolto la funzione di presidente e dal segretario generale o da colui che lo ha sostituito nella funzione di segretario.

14. L'Assemblea può avere regolare svolgimento anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente

gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati in audio e video conferenza a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;

- che siano inoltre predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi collegati in audio e video conferenza, in cui si tiene la riunione, fogli presenze che dovranno poi essere allegati al verbale dell'Assemblea.";

"Art. 11 Il presidente della Fondazione

1. Il presidente della Fondazione, **che è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione**, è eletto, a votazione palese, dall'assemblea, anche tra i suoi componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Socio Comune di Vicenza.

2. Il presidente ha la rappresentanza istituzionale e legale, anche in giudizio, della Fondazione.

3. Il presidente provvede all'insediamento del consiglio di amministrazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila che abbiano esecuzione gli atti da quest'ultimo deliberati ed esercita i poteri che il consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

4. Il presidente stipula i contratti, firma gli atti, ordina e liquida le spese, anche attraverso delega al segretario generale, esercita le attribuzioni che gli sono demandate dal consiglio di amministrazione.

5. In caso di improrogabile necessità, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salva la ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal presidente entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

6. Il presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati alle liti.

7. Le dimissioni dalla carica di presidente della Fondazione diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al presidente dell'assemblea.

8. In caso di dimissioni, assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente nominato a scrutinio segreto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti **e se non nominato dal consigliere più anziano di età.**";


"Art.12 Il consiglio di amministrazione - composizione

1. Il consiglio di amministrazione è composto **da un massimo di cinque membri compreso il Presidente:**

a) dal presidente della Fondazione che assume anche la funzione di presidente del consiglio di amministrazione;

b) da un numero di consiglieri, corrispondente al numero dei "fondatori originari", **fermo restando a quanto indicato dall'art.4 comma 2**, nominati dall'assemblea su designazione degli stessi "fondatori **originari**";

c) i restanti membri nominati dall'assemblea su designazione dei so-



ci "fondatori aderenti" (con tale qualifica al momento della nomina).

2. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente l'assemblea ad eccezione del Presidente **di cui all'articolo 10 comma 2.**

3. In caso di grave e reiterato disavanzo di gestione l'intero consiglio di amministrazione può essere anticipatamente revocato con decisione motivata assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti l'assemblea, anche senza giusta causa.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi e più precisamente sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio. A ciascuna scadenza tutti i suoi componenti contestualmente decadono dalla carica; il consiglio continua, peraltro, ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione. Il presidente e i consiglieri possono essere riconfermati.

5. Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione non sono riconosciuti compensi nè gettoni di presenza, agli stessi spettano i rimborsi spese che dovessero sostenere nell'esercizio del loro mandato che devono essere correlati all'attività istituzionale dell'ente, autorizzati dalla Presidenza e comprovati da idonea documentazione.";

"Art. 14 Il consiglio di amministrazione — funzionamento

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del presidente o, in caso di vacanza, assenza o impedimento, del vice presidente, o in caso di vacanza, assenza o impedimento anche di quest'ultimo del consigliere più anziano di età.

2. Il consiglio di amministrazione è, altresì, convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta e motivata un terzo dei suoi consiglieri o almeno due membri del Collegio dei Revisori.

3. Le sedute del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Fermo restando quanto indicato, affinché la riunione del Consiglio di Amministrazione sia validamente costituita è in ogni caso necessaria la presenza **del Consigliere designato dal socio Comune di Vicenza.**

4. Alle sedute del consiglio partecipano: il Collegio dei Revisori e con funzioni consultive il segretario generale e, se convocato, il direttore artistico. Il consiglio può, comunque, ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al Consiglio.

5. Fatto salvo quanto disposto all'art. 11, comma 8 e **dall'art. 4 comma 2**, le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte con voto favorevole, espresso in forma palese, dalla maggioranza dei votanti, salvo speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto. Fermo restando quanto indicato, affinché la delibera del Consiglio sia valida deve ottenere in ogni caso il voto favorevole di almeno uno Consigliere designato dai soci "fondatori originari". Coloro che prendendo parte alla votazione dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

6. Il processo verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni approvate, con il nome dei consiglieri che hanno votato a favore e di

quelli che hanno votato contro, nonché di coloro che hanno dichiarato di astenersi. Il processo verbale è sottoscritto da colui o da coloro che hanno svolto la funzione di presidente e di segretario.

7. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al presidente del consiglio di amministrazione e al Presidente del Collegio dei Revisori, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. **L'Assemblea dovrà provvedere alla nomina del o dei nuovi amministratori su designazione del/i fondatore/i originario/i che lo/li aveva/no precedentemente designato/i.** Nel caso in cui quest'ultimo si trovasse nella situazione di cui all'articolo 4 comma 2, oppure fosse receduto, la nomina avverrà su designazione degli altri soci fondatori originari e sarà presa a maggioranza degli stessi senza contare quelli che si trovassero nella situazione di cui al suddetto articolo 4 comma 2. Nel caso in cui la designazione del nuovo amministratore fosse di competenza di un fondatore aderente e quest'ultimo non ricoprisse più tale carica, la scelta dell'amministratore sarà effettuata da altri fondatori aderenti e sarà presa a maggioranza.

8. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati fra loro in audio e video conferenza, o anche solo in audio conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità dei consiglieri. In tal caso è necessario, e di ciò dovrà essere dato atto nel verbale, che:

a) salvo che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante, segretario della riunione;

b) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.";

"Art.15 Il segretario generale

1. Il segretario generale è **scelto** e assunto **con decisione del** consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, tra persone estranee all'assemblea e al consiglio stesso; con la medesima deliberazione vengono determinati la durata, i compiti, il trattamento economico.

2. Il segretario generale esercita le seguenti attività:

a) dirige e coordina, secondo le direttive del presidente del consiglio di amministrazione, le attività operative, nel quadro dei programmi di attività artistiche approvati, assumendo la responsabilità per quanto di sua competenza della gestione amministrativa ed economico-finanziaria della Fondazione;

b) predisporre il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed eventuali bilanci pluriennali;



- c) dirige il personale della Fondazione e adotta le disposizioni e misure relative alla gestione del rapporto di lavoro;
- d) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;
- e) svolge ogni altro compito a lui assegnato dallo statuto, dai regolamenti interni, dal contratto individuale di lavoro, dal presidente della Fondazione ai sensi dell'art. 11, comma 4.";

"Art. 17 Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri di cui uno con funzioni di presidente.

2. Il presidente e i componenti il collegio sono eletti dall'assemblea tra le persone iscritte nel registro dei revisori contabili.

3. Il collegio dura in carica tre esercizi e più precisamente sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio ed i suoi componenti possono essere riconfermati. I predetti possono essere anticipatamente revocati dall'assemblea per gravi e comprovati motivi.

4. I componenti il collegio partecipano, senza diritto di voto, alle sedute dell'assemblea e a quelle del consiglio di amministrazione.

5. Compete al collegio dei revisori:

- a) vigilare sulla gestione economico-finanziaria;
- b) accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
- c) esaminare le proposte dei bilanci preventivo e consuntivo esprimendo, in apposite relazioni, il parere di competenza;
- d) effettuare periodicamente verifiche di cassa.

6. Ai componenti del Collegio non sono riconosciuti compensi né gettoni di presenza. Agli stessi spettano i rimborsi spese che dovessero sostenere nell'esercizio del loro mandato purché comprovati da idonea documentazione.";

"Art. 18 Esercizio economico-finanziario

1. L'esercizio economico-finanziario della Fondazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale, dalla relazione del collegio dei revisori, sono approvati dall'assemblea rispettivamente entro il 30 novembre dell'anno precedente per il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile dell'anno successivo per il bilancio consuntivo.

3. Il bilancio preventivo deve essere deliberato in pareggio.

4. Copia del bilancio consuntivo, unitamente al verbale di approvazione, dovrà essere depositata nei modi di legge.

5. Gli avanzi di esercizio verranno utilizzati per ripianare eventuali disavanzi pregressi o, in mancanza, saranno destinati a riserva o investiti nell'attività degli esercizi successivi.

6. Eventuali disavanzi dovranno essere sanati con riserve, con avanzi di esercizi precedenti o attraverso programmi di ripiano che dovranno essere proposti da parte dei soggetti fondatori e approvati dall'assemblea.

7. La Fondazione non può effettuare spese eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio **preventivo** se non previo reperimento di ulteriori **risorse o copertura mediante riserve proprie risultanti a bilancio.**";


"Art. 21 Recesso

1. E' ammessa la facoltà di recesso **da parte di tutti i soci** che dovrà essere comunicato al presidente della Fondazione con raccomandata entro il 30 aprile di ogni anno, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte; il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

2. Il recesso non conferisce alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati."

F.to DARIO SEMENZATO

F.to FRANCESCA BONVICINI (l.s.)



Allegato "B" al N. 10.541 di Racc.
**STATUTO "FONDAZIONE TEATRO COMUNALE
CITTA' DI VICENZA"**

Art. 1 Costituzione, sede, durata

1. E' costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti e 1332 del codice civile la fondazione denominata "FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA" con sede in Vicenza, presso il teatro comunale, in Viale Mazzini, c.n. 39.

2. La Fondazione è stata originariamente costituita da:

- il Comune di Vicenza;
- la Regione del Veneto;
- l'Associazione Industriali della Provincia di Vicenza;
- la Banca Popolare di Vicenza.

La Fondazione è ora formata dai soci che versano la quota annuale di partecipazione al Fondo Gestione.

3. La durata della Fondazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, sottoposta all'approvazione della autorità competente.

Art.2 Scopi

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro e con finalità di utilità sociale, la diffusione delle arti teatrali, di prosa, di musica e di danza e, più in generale, di tutte le forme dello spettacolo e della cultura in genere, favorendo la crescita della comunità cittadina.

2. In tale contesto la Fondazione:


a) assume la gestione diretta del Teatro Comunale, di cui la Fondazione dispone in base a un'apposita convenzione stipulata con il Comune di Vicenza;

b) può assumere la gestione, previa convenzione, di altri spazi teatrali della città di proprietà comunale;

c) programma e/o produce e/o realizza nell'ambito della Regione Veneto, stagioni teatrali e di danza, cinema, rassegne, festival, spettacoli anche in forma multimediale, concerti, incontri, convegni, mostre e attività a sostegno e approfondimento delle manifestazioni previste, tenendo anche conto di eventuali accordi di programma tra la Regione e il Comune di Vicenza;

d) persegue, in sintonia con la Regione Veneto, la Provincia di Vicenza, il Comune di Vicenza e con le strutture primarie territoriali di produzione e distribuzione, anche lo sviluppo e la riproposizione delle principali espressioni artistiche della cultura veneta, di tradizione e della contemporaneità. A tale scopo può istituire, in presenza di finanziamenti adeguati e finalizzati, una sezione di produzione che possa valorizzare e far conoscere, anche oltre i limiti regionali e nazionali, le produzioni più significative.

Art. 3. Attività strumentali, accessorie e connesse



1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l'altro:

a) attuare iniziative capaci di favorire la partecipazione e la formazione culturale del pubblico, in particolare dei giovani attraverso iniziative mirate e agevolazioni tariffarie;

b) istituire, in collaborazione con enti pubblici e privati del territorio veneto, corsi di formazione professionale nel settore culturale, oltre che nel settore teatrale in senso stretto, per quadri artistici, tecnici e amministrativi;

c) sostenere, in presenza di finanziamenti mirati o di accertate disponibilità di bilancio, spettacoli teatrali o di altro genere, in rapporto di coproduzione con qualificate istituzioni artistiche e/o soggetti teatrali, pubblici o privati;

d) promuovere, allo scopo di un costante miglioramento e incremento dell'offerta culturale, la realizzazione di un sistema teatrale vicentino integrato, cooperando per il raggiungimento di tale obiettivo con gli altri enti, associazioni teatrali e culturali, sia pubblici che privati, del territorio;

e) creare, in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, un archivio bibliografico e multimediale sulla storia del teatro con particolare attenzione alla tradizione del teatro musicale del Veneto;

f) istituire, sulla base di apposite convenzioni funzionali alle proprie attività spettacolari e all'offerta culturale più in generale, rapporti di collaborazione artistica con gli enti primari di produzione e di distribuzione teatrale, musicale e di danza del territorio vicentino e veneto dando priorità e preferenza a quelli partecipati e/o finanziati dallo Stato, dalla Regione Veneto o dal Comune di Vicenza;

g) sviluppare iniziative tese a sostenere il turismo culturale della città di Vicenza in stretto accordo con l'Amministrazione comunale, provinciale e regionale;

h) valorizzare, nell'ambito della sua programmazione, con la possibilità di realizzare specifiche rassegne tematiche, l'attività creativa di innovazione di registi, autori teatrali, compositori e coreografi del territorio regionale nonché l'imprenditorialità locale legata al mondo dello spettacolo;

i) collaborare con Università, Centri di Ricerca, Autorità scolastiche, Scuole ed altri enti pubblici, alla realizzazione di attività spettacolari, di formazione e di educazione rivolte specificatamente agli studenti e, più in generale, ai giovani del territorio vicentino;

l) incentivare e valorizzare tutte le attività culturali e spettacolari che possano promuovere la cultura multietnica e plurilingue della città di Vicenza;

m) istituire premi e borse di studio;

n) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento

dei fini istituzionali, ogni altra attività, ivi comprese attività commerciali e finanziarie, ritenute necessarie, utili od opportune;

o) organizzare mostre, convegni, eventi al fine dell'accrescimento, promozione, diffusione della cultura nella sua più ampia accezione del termine, da effettuarsi sia nel territorio della Regione Veneto che esternamente ed, in tale ultimo caso, in via eccezionale e occasionale, con l'obiettivo di far conoscere all'esterno della Regione Veneto la cultura Veneta.

La Fondazione, per il raggiungimento dei suoi scopi e delle attività strumentali, accessorie e connesse, anche considerata la necessità di operare in forma aggregata con più operatori, potrà collaborare con altre realtà che promuovono, in qualsivoglia maniera la cultura, anche procedendo ad organizzare e/o partecipare a Reti di Impresa, Consorzi, Associazioni Temporanee di Imprese, Associazioni, Fondazioni, Società con facoltà di procedere a fusioni/accorpamenti con altri Enti: si evidenzia che i suddetti soggetti dovranno operare nel Territorio Veneto e potranno svolgere eventuale attività extra rispetto alla Regione Veneto solo se svolta in via promozionale e in via eccezionale e occasionale.

Art. 4 Soci

1. Sono soci della Fondazione:


- a) i fondatori originari;
- b) i fondatori aderenti;
- c) i sostenitori.

2. Sono "fondatori originari" coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione e che non siano receduti dalla Fondazione e che siano in regola con il pagamento di cui all'articolo 5, primo comma, che segue.

Se un socio fondatore originario chiede di poter contribuire con una quota annua minore di quella fissata dall'assemblea per i soci fondatori originari, qualora detta quota sia almeno pari a quella fissata per i soci fondatori aderenti di cui al successivo comma 3 del presente articolo egli, pur conservando il titolo di Fondatore originario, sarà considerato a tutti gli effetti e al fine delle prerogative del presente statuto, socio fondatore aderente.

Qualora invece detta quota sia inferiore a quella fissata per i soci fondatori aderenti di cui al successivo punto 3 del presente articolo, pur conservando il titolo di Fondatore originario, sarà considerato a tutti gli effetti e al fine delle prerogative del presente statuto, socio sostenitore di cui al successivo punto 4 del presente articolo.

Se un socio fondatore originario recede dalla Fondazione perde il titolo di socio fondatore originario. Qualora successivamente volesse rientrare a far parte della Fondazione riacquisendo il titolo di fondatore originario spetterà all'assemblea decidere se ciò sia possibile e le



eventuali modalità e condizioni del suo rientro.

3. Sono "fondatori aderenti" soggetti pubblici e privati che, successivamente alla costituzione della Fondazione, intendono aderire alla Fondazione e a favore dei quali l'assemblea attribuisce tale qualifica in considerazione di un loro apporto particolarmente significativo in termini di incremento del patrimonio della Fondazione e di concorso, con una quota pari almeno al 40% di quella stabilita ai sensi dell'articolo 5 comma 1, per almeno tre anni successivi al loro ingresso, nella gestione dell'attività della stessa, nonché i "fondatori originari" che non corrispondono interamente la quota di cui al successivo articolo 5, primo comma ma almeno quella fissata per i fondatori aderenti ai sensi del presente articolo.

Se un socio fondatore aderente chiede di poter contribuire con una quota annua minore di quella fissata dall'assemblea per i soci fondatori aderenti, egli sarà considerato a tutti gli effetti socio sostenitore.

Se un socio fondatore aderente recede dalla Fondazione perde il titolo di socio fondatore aderente.

4. Fermo restando a quanto indicato all'art.4 comma 2, sono soci "sostenitori" soggetti pubblici e privati che lo richiedano e che contribuiscano agli scopi della Fondazione assicurando un contributo economico adeguato alle esigenze di gestione di ciascun esercizio.

Art. 5 Conferimenti e contributi

1. I "fondatori originari" per mantenere tale loro qualifica sono tenuti a concorrere annualmente versando una quota di denaro nella misura che sarà stabilita dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà di recesso di cui all'articolo 21.

Dette quote sono destinate al Fondo di Gestione che sarà utilizzato per l'attività della Fondazione.

2. La definizione dei criteri e le condizioni per l'ammissione dei "fondatori aderenti" e dei soci "sostenitori" sono deliberate dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

3. La determinazione del valore dei beni da conferire avviene sulla base di apposita stima con perizia asseverata da un professionista incaricato.

4. Il mancato pagamento di quanto deliberato in sede assembleare può comportare l'estromissione dalla Fondazione del socio fondatore originario ed aderente e del socio sostenitore inadempiente, con conseguente perdita di tutte le prerogative derivanti dal presente statuto, ivi compresa la permanenza nel consiglio di amministrazione del socio o del rappresentante dallo stesso designato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in cui avviene l'estromissione; l'estromissione non conferisce alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

5. Il Comune di Vicenza è socio di diritto e non può in alcun caso essere estromesso dalla Fondazione.

Art. 6 Il patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione iniziale pari ad euro 75.000 formato dai conferimenti apportati a titolo di dotazione iniziale e in nessun caso rimborsabili;

b) dai successivi conferimenti da parte dei "fondatori aderenti";

c) dai beni mobili e immobili, rendite, lasciti, donazioni e contributi che pervengano alla Fondazione, con specifica destinazione a patrimonio, da parte di soggetti pubblici e privati;

d) da eventuali avanzi di gestione che, con delibera del consiglio di amministrazione, siano portati a patrimonio.

I contributi versati a qualsiasi titolo non possono essere soggetti a restituzione o a rimborso.

Art.7 Il fondo di gestione

1. La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di efficienza nel rispetto del vincolo di bilancio.

2. I costi della gestione sono coperti con:

a) le rendite derivanti dal patrimonio;

b) i contributi annuali dei fondatori e dei sostenitori;

c) i contributi, i finanziamenti e le erogazioni liberali che a ogni titolo perverranno da soggetti pubblici e privati;

d) i proventi di gestione;

e) i proventi derivanti da altre attività commerciali accessorie, per le quali sarà tenuta una contabilità separata.

3. Le rendite e le risorse di gestione della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art.8 Gli organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- l'assemblea;

- il presidente della Fondazione che è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- il consiglio di amministrazione;

- il collegio dei revisori.

2. I componenti degli organi della Fondazione devono possedere requisiti di onorabilità e comprovata esperienza professionale, anche con riferimento ai settori di attività della Fondazione. Essi non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, direttamente o indirettamente, interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

Art. 9 L'assemblea — composizione e competenze

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 11, comma 1, l'assemblea



è composta, dai legali rappresentanti dei soci fondatori originari ed aderenti o loro delegati.

2. Possono partecipare all'assemblea, in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, persone dagli stessi delegati anche in via permanente.

3. L'assemblea è organo di indirizzo e adotta i provvedimenti attribuiti alla sua competenza dallo statuto.

4. Spetta, in particolare, all'assemblea:

a) l'espressione di giudizi sull'andamento artistico, organizzativo e promozionale della Fondazione, anche formulando proposte, progetti, piani di sviluppo generali e di indirizzo;

b) la definizione delle condizioni per l'estromissione dalla Fondazione nell'ipotesi di cui all'art.5, comma 4;

c) la determinazione delle quote contributive previste dall'art.5, commi 1 e 2;

d) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché di eventuali bilanci pluriennali;

e) l'approvazione delle modifiche statutarie. Le modifiche statutarie sono sottoposte all'approvazione della autorità competente;

f) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

g) la nomina del collegio dei revisori e del relativo presidente;

h) l'ammissione di nuovi soci, l'eventuale estromissione dalla Fondazione di soci nei casi di cui al comma 4 dell'art. 5, nel rispetto dei criteri definiti dall'assemblea ai sensi dell'art.5, comma 2 e dell'art. 9, comma 4, lett. b).

Art. 10 L'assemblea - funzionamento

1. L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente della stessa.

2. Il presidente dell'assemblea è eletto, nel suo seno, a scrutinio segreto; può essere eletto anche un componente delegato in via permanente. In caso di parità di voti è eletto presidente il componente più anziano di età tra i suddetti aventi parità di voto.

3. Il presidente dura in carica tre esercizi, e più in particolare sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, e può essere riconfermato; egli, peraltro, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla elezione del nuovo presidente.

4. Le dimissioni dalla carica di presidente dell'assemblea, indirizzate al presidente della Fondazione e al Presidente del Collegio dei Revisori, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

5. In caso di vacanza, assenza o impedimento del presidente, le funzioni sono assunte dal componente dell'assemblea più anziano di età.

6. L'assemblea è convocata dal presidente obbligatoriamente in via ordinaria due volte nel corso dell'anno per approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; essa è, inoltre, convocata in via straordinaria dal presidente dell'assemblea di propria iniziativa ovvero su richiesta di un terzo dei suoi componenti, del presidente della Fondazione, della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione.

7. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere spedito, via e-mail o in altra forma consentita dalla legge, almeno tre giorni liberi prima della riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito ventiquattro ore prima della riunione. Con lo stesso avviso può essere fissata la seconda convocazione, da indirsi con almeno un giorno di distanza dalla prima convocazione.

All'assemblea partecipano i membri del Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori.

8. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e, in seconda convocazione, quando sia presente almeno un terzo degli stessi, salvo diversa disposizione di legge o di statuto. Fermo restando quanto indicato, affinché l'assemblea sia validamente costituita è in ogni caso necessaria la presenza del socio Comune di Vicenza.

9. Fermo restando a quanto indicato dall'art.4 comma 2, le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.

Fermo restando quanto indicato, affinché la deliberazione dell'assemblea sia valida deve ottenere in ogni caso il voto favorevole di almeno un socio "fondatore originario".

10. Fermo restando a quanto indicato dall'art.4 comma 2, le modifiche statutarie devono essere deliberate con la presenza di almeno tre quarti dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea. Fermo restando quanto indicato, affinché la deliberazione dell'assemblea sia valida deve ottenere in ogni caso il voto favorevole di almeno un socio "fondatore originario".

11. Nelle votazioni palesi coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.

12. Nelle votazioni a scrutinio segreto, che possono essere solo quelle relative alla nomina delle cariche sociali, le schede bianche e quelle nulle non si computano per determinare il numero dei votanti mentre si computano per determinare il numero dei presenti.



13. Il processo verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni approvate e i nomi dei componenti che hanno votato a favore o contro, nonché il nome di coloro che hanno dichiarato di astenersi. Il processo verbale è sottoscritto da colui o da coloro che hanno svolto la funzione di presidente e dal segretario generale o da colui che lo ha sostituito nella funzione di segretario.

14. L'Assemblea può avere regolare svolgimento anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati in audio e video conferenza a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
- che siano inoltre predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi collegati in audio e video conferenza, in cui si tiene la riunione, fogli presenze che dovranno poi essere allegati al verbale dell'Assemblea.

Art. 11 Il presidente della Fondazione

1. Il presidente della Fondazione, che è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è eletto, a votazione palese, dall'assemblea, anche tra i suoi componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Socio Comune di Vicenza.

2. Il presidente ha la rappresentanza istituzionale e legale, anche in giudizio, della Fondazione.

3. Il presidente provvede all'insediamento del consiglio di amministrazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila che abbiano esecuzione gli atti da quest'ultimo deliberati ed esercita i poteri che il consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

4. Il presidente stipula i contratti, firma gli atti, ordina e liquida le spese, anche attraverso delega al segretario generale, esercita le attribuzioni che gli sono demandate dal consiglio di amministrazione.

5. In caso di improrogabile necessità, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salva la ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal presidente entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

6. Il presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati alle liti.

7. Le dimissioni dalla carica di presidente della Fondazione diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al presidente dell'assemblea.

8. In caso di dimissioni, assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente nominato a scrutinio segreto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti e se non nominato dal consigliere più anziano di età.

Art.12 Il consiglio di amministrazione - composizione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un massimo di cinque membri compreso il Presidente:

a) dal presidente della Fondazione che assume anche la funzione di presidente del consiglio di amministrazione;

b) da un numero di consiglieri, corrispondente al numero dei "fondatori originari", fermo restando a quanto indicato dall'art.4 comma 2, nominati dall'assemblea su designazione degli stessi "fondatori originari";


c) i restanti membri nominati dall'assemblea su designazione dei soci "fondatori aderenti" (con tale qualifica al momento della nomina).

2. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente l'assemblea ad eccezione del Presidente di cui all'articolo 10 comma 2.

3. In caso di grave e reiterato disavanzo di gestione l'intero consiglio di amministrazione può essere anticipatamente revocato con decisione motivata assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti l'assemblea, anche senza giusta causa.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi e più precisamente sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio. A ciascuna scadenza tutti i suoi componenti contestualmente decadono dalla carica; il consiglio continua, peraltro, ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione. Il presidente e i consiglieri possono essere riconfermati.

5. Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione non sono riconosciuti compensi nè gettoni di presenza, agli stessi spettano i rimborsi spese che dovessero sostenere nell'esercizio del loro mandato che devono essere correlati all'attività istituzionale dell'ente, auto-



rizzati dalla Presidenza e comprovati da idonea documentazione.

Art.13 il consiglio di amministrazione – competenze

1. Il consiglio di amministrazione esercita ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria e adotta i provvedimenti che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altro organo della Fondazione o al segretario generale.

2. In particolare il consiglio di amministrazione ha competenza sui seguenti atti:

a) approvazione dei programmi di attività artistica compatibili con i vincoli di bilancio preventivo dell'esercizio in corso;

b) gestione di attività artistica, organizzativa e finanziaria della Fondazione;

c) approvazione dei programmi, progetti artistici e organizzativi di entità o interesse superiore alla singola stagione che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi in corso e degli esercizi futuri per i quali si estende il programma di attività;

d) autorizzazioni alla stipula delle convenzioni con soggetti pubblici e privati, che coinvolgono o implicano impegni organizzativi od economici per periodi superiori alla singola stagione;

e) promozione di comitati e di consulte per il raggiungimento delle finalità e degli scopi previsti dallo statuto e per un'opera di fidelizzazione del pubblico;

f) azioni finalizzate all'acquisizione di risorse finanziarie con concessione anche di particolari agevolazioni;

g) approvazione della proposta del bilancio preventivo annuale e del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente avendo cura di garantire il riparto dei contributi tra le stagioni comprese nell'anno solare, nonché della proposta di eventuali bilanci pluriennali;

h) gestione del fondo patrimoniale;

i) proposte in merito alla misura minima dei contributi annuali di cui all'articolo 5;

l) accettazione di donazioni e lasciti e operazioni immobiliari e finanziarie;

m) istituzione di premi e borse di studio, disciplinando con apposito regolamento i criteri e le modalità di erogazione;

n) nomina e revoca del direttore artistico;

o) assunzione e licenziamento del segretario generale;

p) nomina, su proposta del presidente, sentito il direttore artistico, di esperti di riconosciuto prestigio nei settori di interesse della Fondazione con formule contrattuali a progetto allo scopo di affiancare il direttore artistico nello svolgimento delle sue funzioni nonché per specifiche necessità istituzionali ed artistiche;

- q) assunzioni del personale, conferimento di incarichi professionali e di collaborazioni, affidamento di beni e servizi;
- r) nomina del vice presidente;
- s) nomina, in ogni riunione, del segretario del consiglio in caso di assenza o impedimento del segretario generale;
- t) proposte di modifiche allo statuto;
- u) attribuzione di specifici compiti ad uno o più dei suoi membri, con conferimento, nell'ambito degli incarichi attribuiti, dei poteri di firma;
- v) ratifica degli atti urgenti posti in essere dal presidente.

Art. 14 Il consiglio di amministrazione – funzionamento

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del presidente o, in caso di vacanza, assenza o impedimento, del vice presidente, o in caso di vacanza, assenza o impedimento anche di quest'ultimo del consigliere più anziano di età.

2. Il consiglio di amministrazione è, altresì, convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta e motivata un terzo dei suoi consiglieri o almeno due membri del Collegio dei Revisori.

3. Le sedute del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Fermo restando quanto indicato, affinché la riunione del Consiglio di Amministrazione sia validamente costituita è in ogni caso necessaria la presenza del Consigliere designato dal socio Comune di Vicenza.

4. Alle sedute del consiglio partecipano: il Collegio dei Revisori e con funzioni consultive il segretario generale e, se convocato, il direttore artistico. Il consiglio può, comunque, ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al Consiglio.

5. Fatto salvo quanto disposto all'art. 11, comma 8 e dall'art. 4 comma 2, le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte con voto favorevole, espresso in forma palese, dalla maggioranza dei votanti, salvo speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto. Fermo restando quanto indicato, affinché la delibera del Consiglio sia valida deve ottenere in ogni caso il voto favorevole di almeno uno Consigliere designato dai soci "fondatori originari". Coloro che prendendo parte alla votazione dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

6. Il processo verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni approvate, con il nome dei consiglieri che hanno votato a favore e di quelli che hanno votato contro, nonché di coloro che hanno dichiarato di astenersi. Il processo verbale è sottoscritto da colui o da coloro che hanno svolto la funzione di presidente e di segretario.



7. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al presidente del consiglio di amministrazione e al Presidente del Collegio dei Revisori, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. L'Assemblea dovrà provvedere alla nomina del o dei nuovi amministratori su designazione del/i fondatore/i originario/i che lo/li aveva/no precedentemente designato/i. Nel caso in cui quest'ultimo si trovasse nella situazione di cui all'articolo 4 comma 2, oppure fosse receduto, la nomina avverrà su designazione degli altri soci fondatori originari e sarà presa a maggioranza degli stessi senza contare quelli che si trovassero nella situazione di cui al suddetto articolo 4 comma 2. Nel caso in cui la designazione del nuovo amministratore fosse di competenza di un fondatore aderente e quest'ultimo non ricoprisse più tale carica, la scelta dell'amministratore sarà effettuata da altri fondatori aderenti e sarà presa a maggioranza.

8. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati fra loro in audio e video conferenza, o anche solo in audio conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità dei consiglieri. In tal caso è necessario, e di ciò dovrà essere dato atto nel verbale, che:

- a) salvo che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante, segretario della riunione;
- b) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art.15 Il segretario generale

1. Il segretario generale è scelto e assunto con decisione del consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, tra persone estranee all'assemblea e al consiglio stesso; con la medesima deliberazione vengono determinati la durata, i compiti, il trattamento economico.

2. Il segretario generale esercita le seguenti attività:

- a) dirige e coordina, secondo le direttive del presidente del consiglio di amministrazione, le attività operative, nel quadro dei programmi di attività artistiche approvati, assumendo la responsabilità per quanto di sua competenza della gestione amministrativa ed e-

conomico-finanziaria della Fondazione;

b) predispone il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed eventuali bilanci pluriennali;

c) dirige il personale della Fondazione e adotta le disposizioni e misure relative alla gestione del rapporto di lavoro;

d) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;

e) svolge ogni altro compito a lui assegnato dallo statuto, dai regolamenti interni, dal contratto individuale di lavoro, dal presidente della Fondazione ai sensi dell'art. 11, comma 4.

Art.16 Il direttore artistico

1. Per l'elaborazione e la definizione delle linee programmatiche e artistiche il consiglio di amministrazione, se lo ritiene opportuno, nomina su proposta del presidente un direttore artistico determinandone durata contrattuale, funzioni e compenso. In ogni caso la durata dell'incarico non potrà essere superiore ai tre anni.

2. Il direttore artistico, sulla base delle linee progettuali approvate dal consiglio di amministrazione, predispone, definisce ed è responsabile dei programmi artistici della Fondazione.

3. Il direttore artistico è, altresì, responsabile dello svolgimento di ogni altro compito a lui attribuito in base al contratto sottoscritto.

4. Il direttore artistico dovrà avvalersi esclusivamente delle strutture, dei mezzi e del personale in forza alla Fondazione, nonché rapportarsi preventivamente con il presidente e il segretario generale per quanto concerne le decisioni che comportano uscite finanziarie per la Fondazione.

Art. 17 Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri di cui uno con funzioni di presidente.

2. Il presidente e i componenti il collegio sono eletti dall'assemblea tra le persone iscritte nel registro dei revisori contabili.

3. Il collegio dura in carica tre esercizi e più precisamente sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio ed i suoi componenti possono essere riconfermati. I predetti possono essere anticipatamente revocati dall'assemblea per gravi e comprovati motivi.

4. I componenti il collegio partecipano, senza diritto di voto, alle sedute dell'assemblea e a quelle del consiglio di amministrazione.

5. Compete al collegio dei revisori:

a) vigilare sulla gestione economico-finanziaria;

b) accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;

c) esaminare le proposte dei bilanci preventivo e consuntivo esprimendo, in apposite relazioni, il parere di competenza;

d) effettuare periodicamente verifiche di cassa.



6. Ai componenti del Collegio non sono riconosciuti compensi né gettoni di presenza. Agli stessi spettano i rimborsi spese che dovessero sostenere nell'esercizio del loro mandato purché comprovati da idonea documentazione.

Art. 18 Esercizio economico-finanziario

1. L'esercizio economico-finanziario della Fondazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale, dalla relazione del collegio dei revisori, sono approvati dall'assemblea rispettivamente entro il 30 novembre dell'anno precedente per il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile dell'anno successivo per il bilancio consuntivo.

3. Il bilancio preventivo deve essere deliberato in pareggio.

4. Copia del bilancio consuntivo, unitamente al verbale di approvazione, dovrà essere depositata nei modi di legge.

5. Gli avanzi di esercizio verranno utilizzati per ripianare eventuali disavanzi pregressi o, in mancanza, saranno destinati a riserva o investiti nell'attività degli esercizi successivi.

6. Eventuali disavanzi dovranno essere sanati con riserve, con avanzi di esercizi precedenti o attraverso programmi di ripiano che dovranno essere proposti da parte dei soggetti fondatori e approvati dall'assemblea.

7. La Fondazione non può effettuare spese eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio preventivo se non previo reperimento di ulteriori risorse o copertura mediante riserve proprie risultanti a bilancio.

Art.19 Personale dipendente

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente ha natura privatistica ed è disciplinato dai contratti nazionali collettivi di lavoro e dai contratti aziendali, nonché dalle norme di legge in vigore in materia.

Art.20 Regolamenti interni

1. Per disciplinare la propria organizzazione e il proprio funzionamento e per dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente statuto, il consiglio di amministrazione può approvare uno o più regolamenti interni.

Art. 21 Recesso

1. E' ammessa la facoltà di recesso da parte di tutti i soci che dovrà essere comunicato al presidente della Fondazione con raccomandata entro il 30 aprile di ogni anno, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte; il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

2. Il recesso non conferisce alcun diritto alla restituzione delle

quote e dei contributi versati.

Art. 22 Estinzione e liquidazione

1. La Fondazione si estingue, nei modi previsti dall'art.6 del D.P.R. 10.2.2000 n.361,;

- a) per impossibilità di conseguire gli scopi statutari;
- b) per perdita dell'intero patrimonio;
- c) per recesso del Comune di Vicenza;
- d) negli altri casi previsti dalla legge su proposta unanime dell'assemblea.

2. Nell'ipotesi di cessazione della Fondazione, la stessa sarà messa in liquidazione e l'intero patrimonio verrà liquidato con le modalità previste dagli artt. 27, 30, 31 e seguenti del codice civile.

3. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto della estinzione della stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 23 Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza, attribuite all'autorità governativa dall'art.25 del codice civile, sono esercitate dalla Regione ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 10.2.2000 n.361.

Art. 24 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme vigenti in materia.

F.to DARIO SEMENZATO

F.to FRANCESCA BONVICINI (l.s.)

Copia conforme all'originale i cui fogli sono firmati a
senso di legge che si rilascia per gli usi consentiti
dalla legge:

Vicenza, il 01 GIU 2016